



Regolamento per la convalida della Dichiarazione Ambientale EMAS

In vigore dal 21 Marzo 2019

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

CAPITOLO 1 GENERALITÀ.....	1
CAPITOLO 2 NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CONVALIDA.....	2
CAPITOLO 3 - CONVALIDA INIZIALE	4
CAPITOLO 4 – CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER SITI GIA' CERTIFICATI SECONDO ISO 14001:2015	8
CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA	9
CAPITOLO 6 – RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE.....	12
CAPITOLO 7 ESECUZIONE DEGLI AUDIT	13
CAPITOLO 8 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI CONVALIDATE	20
CAPITOLO 9 - MODIFICA DELLA CONVALIDA E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI	20
CAPITOLO 10 PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO	21
CAPITOLO 11 TRASFERIMENTO DELLA CONVALIDA DA ALTRO VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO.....	23
CAPITOLO 12 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CONVALIDA	25
CAPITOLO 13 – RINUNCIA ALLA CONVALIDA.....	26
CAPITOLO 14 – CONDIZIONI CONTRATTUALI	26

CAPITOLO 1 GENERALITÀ

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate dal RINA per la valutazione di Sistemi di Gestione Ambientale ed il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale in conformità al "Regolamento (CE) N. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle Organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit"(EMAS) che abroga il Regolamento CE n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE"; sono inoltre definite le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale convalida.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2

Il RINA rilascia la convalida ad Organizzazioni il cui Sistema di Gestione Ambientale e la cui Dichiarazione Ambientale siano stati riconosciuti conformi a tutti i requisiti previsti dal

REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009 modificato dal Regolamento (CE) N. 1505/2017 e dal Regolamento (UE) 2026/2018 (di seguito denominato Regolamento EMAS)

Inoltre, su richiesta, poichè RINA effettua la valutazione di conformità del Sistema di Gestione Ambientale in accordo alla UNI EN ISO 14001:2015, può essere rilasciato il relativo certificato di conformità. Per tali casi devono essere presi in considerazione anche gli specifici Regolamenti RINA (Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale).

1.3

La convalida della Dichiarazione Ambientale rilasciata da RINA non potrà mai costituire attestato del rispetto delle leggi applicabili in campo ambientale da parte dell'Organizzazione poiché resta di sua esclusiva responsabilità il rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge comunitarie, nazionali o locali, o le norme tecniche relative ai controlli ambientali e l'adempimento dei doveri derivanti da tali disposizioni di legge o norme.

1.4

L'accesso alla convalida della Dichiarazione Ambientale è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività di convalida RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione. RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.5

La convalida rilasciata dal RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa (Art.2 punto 21 Reg. EMAS).

La più piccola entità da considerare corrisponde ad un Sito così come definito dall'Art.2 punto 22 Reg. EMAS.

Nel caso l'Organizzazione richiedente la convalida operi in più Siti, potrà considerare l'eventualità di convalidare ciascun sito come Organizzazione autonoma oppure richiedere la convalida complessiva di tutti i siti come un'unica Organizzazione.

Qualora tale Organizzazione richieda la convalida relativamente ad un numero di siti inferiore al totale (o di una loro particolare combinazione) dovrà motivare tale decisione nella Dichiarazione Ambientale, nonché chiarire e giustificare, le proprie intenzioni relative ai siti non ancora registrati. Il RINA si riserverà di valutare tale possibilità caso per caso.

Inoltre, nel momento in cui non sia facilmente determinabile il Sito o l'Entità inferiore da registrare, l'Organizzazione stessa ed il RINA, di comune accordo, potranno consultare l'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera. (Per l'Italia: Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia).

1.6

L'Organismo garante delle certificazioni emesse dal RINA (Organismo di Accredimento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori alle verifiche ispettive effettuate dal RINA, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme per esso applicabili. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra il RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta partecipazione, la validità della convalida è sospesa.

1.8

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nelle norme ISO 14001:2015, e nel Regolamento EMAS.

CAPITOLO 2

NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CONVALIDA

2.1

Per ottenere la convalida da parte del RINA, un Sistema di Gestione Ambientale deve soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del Regolamento EMAS e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento (Esempio: Decisioni Comitato Ecolabel Ecoaudit, Procedure per la Registrazione delle Organizzazioni emesse dal Comitato EMAS Italia).

Nell'ambito dell'accreditamento, infatti, RINA si deve attenere a determinati documenti di riferimento emessi dagli Organismi di Accreditazione stessi. Tali documenti sono reperibili, contattando RINA o direttamente gli Organismi di Accreditazione (ad esempio consultando i relativi siti internet è possibile reperire Raccomandazioni e Decisioni della Commissione, Decisioni Comitato Ecolabel Ecoaudit, Procedure per la Registrazione delle Organizzazioni, etc.).

2.2

In particolare, per ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale, l'Organizzazione deve:

2.2.1 Avere effettuato un'analisi ambientale del sito/i che comprenda le aree riportate in allegato I al Regolamento EMAS.

2.2.2.

Disporre delle informazioni documentate:

- richieste dal Regolamento EMAS
- ritenute necessarie dall'Organizzazione per garantire l'efficacia del sistema di gestione

2.2.3 Aver istituito, mantenuto attivo e completamente operativo un Sistema di Gestione Ambientale in totale ottemperanza ai requisiti del Regolamento EMAS.

2.2.4 Disporre del documento di Dichiarazione Ambientale in formato elettronico.

2.2.5 Disporre di eventuali informazioni da convalidare (estratti della Dichiarazione Ambientale secondo quanto definito dall'art. 10 comma 5) che si intendono comunicare a particolari soggetti interessati che potranno recare il logo EMAS a condizione che rispettino le condizioni poste nello stesso comma 5 dell'art. 10

Il Sistema di Gestione Ambientale si intende completamente operativo quando:

- il sistema di audit interno è completamente attuato ed è possibile dimostrarne l'efficacia;
- è stato svolto e documentato almeno un riesame del sistema da parte della Direzione.
- sono stati identificati gli aspetti ambientali significativi;
- sono stati stabiliti e documentati gli obiettivi ed i relativi programmi ambientali;
- sono stati effettuati e registrati controlli degli impatti ambientali e delle attività ad essi associate;
- sono state messe in atto azioni per il miglioramento continuo e per la prevenzione dell'inquinamento.

2.3

La conformità del Sistema di Gestione al Regolamento EMAS è verificata attraverso un programma di audit che comprende.

- un audit iniziale in due "stage";
- un audit di sorveglianza nel primo anno;
- un audit di sorveglianza nel secondo anno;
- un audit di rinnovo della certificazione al terzo anno.

Nello stabilire il programma di audit sono prese in considerazione le dimensioni dell'organizzazione, il campo di applicazione e la complessità del Sistema di Gestione, i prodotti ed i processi, il livello di efficacia del Sistema di gestione, il risultato degli audit precedenti, ed eventuali certificazioni già rilasciate al cliente o di altri audit già effettuati.

CAPITOLO 3 - CONVALIDA INIZIALE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la convalida della loro Dichiarazione Ambientale devono fornire al RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti (disponibile sul sito web www.rina.org), sulla base dei quali viene formulata dal RINA un'offerta economica.

In particolare, il Questionario informativo richiede che siano fornite informazioni su:

- Il campo di applicazione richiesto per la certificazione;
- La norma in base alle quali l'Organizzazione desidera essere certificata, ed eventuali esclusioni ammissibili;
- le caratteristiche generali dell'Organizzazione,
- il numero di siti permanenti e temporanei oggetto della certificazione, compreso il nome e gli indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche e le relative attività svolte;
- i processi aziendali e le risorse loro dedicate;
- eventuali relazioni con altre Società di più grandi dimensioni;
- tutti i processi affidati all'esterno utilizzati dall'Organizzazione che influenzano la conformità ai requisiti;
- eventuali certificazioni già ottenute;
- l'utilizzo di eventuali prestazioni di consulenza relative al sistema di gestione.

Queste informazioni devono pervenire da una rappresentante autorizzato dell'organizzazione richiedente.

Sulla base di tali informazioni RINA predisponde un'offerta economica adeguata

3.2

Preventivamente all'esecuzione dell'audit RINA verifica che:

- a) le informazioni relative all'Organizzazione richiedente ed al suo sistema di gestione siano sufficienti per condurre l'audit;
- b) i requisiti per la convalida siano chiaramente stabiliti e documentati e siano forniti all'Organizzazione richiedente;
- c) sia stata risolta ogni eventuale diversità di interpretazione tra RINA e l'Organizzazione richiedente;
- d) RINA abbia le competenze e la capacità per eseguire le attività di certificazione;

3.3

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica inviata dal RINA, formalizzano la richiesta di convalida della Dichiarazione Ambientale inviando al RINA lo specifico modulo allegato all'offerta, indicando il Regolamento di riferimento e, se del caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta la convalida.

Al ricevimento della richiesta di convalida e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento e la relativa accettazione da parte del RINA formalizzano contrattualmente il rapporto tra il RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale composto da due stage e il rilascio della convalida della Dichiarazione Ambientale;
- i successivi audit di sorveglianza e di rinnovo della convalida ed il rilascio degli aggiornamenti o rinnovi della Dichiarazione Ambientale convalidati;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta.

Sarà invece cura dell'Organizzazione richiedere direttamente, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Procedura di registrazione, la propria Registrazione all'Organismo Competente del Paese in cui la Stessa opera.

3.4

Unitamente alla richiesta di convalida, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile al RINA la seguente documentazione:

- relazione conclusiva dell'analisi ambientale del sito/i i comprensiva del layout del sito/i elaborata ai sensi dell'allegato I del Regolamento EMAS;

- le informazioni documentate richieste dalla Regolamento EMAS e/o ritenute necessarie dall'Organizzazione per garantire L'efficacia del sistema di gestione
- copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente, quale evidenza dell'esistenza dell'Organizzazione e dell'attività effettuata;
- organigramma dell'Organizzazione;
- ultimo Riesame della Direzione;
- pianificazione degli Audit Interni;
- elenco delle principali leggi di natura ambientale e/o regolamenti applicabili);
- bozza della Dichiarazione Ambientale
- elenco dei cantieri/attività esterne in corso, con descrizione delle attività ivi espletate, ove applicabile.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, oltre quelli indicati in precedenza, giudicati importanti ai fini della valutazione del Sistema di Gestione Ambientale.

La documentazione di cui sopra è valutata dal RINA per conformità al Regolamento di riferimento ed ai requisiti del presente Regolamento.

3.3

L'audit iniziale è composto da due stage:

- Audit stage 1, che può essere effettuato:
 - parzialmente in ufficio e parzialmente presso il sito dell'Organizzazione
 - oppure
 - completamente presso il sito dell'Organizzazione
- Audit stage 2 - sul sito.

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve dimostrare che il Sistema di Gestione è pienamente operativo e di applicare effettivamente il Sistema stesso.

In mancanza di autorizzazioni, o di documenti equivalenti, in campo ambientale, il processo di convalida è sospeso salvo casi particolari rientranti nelle Posizioni ufficiali del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, disponibili sul relativo sito web.

In presenza di rilievi, accertati nel corso degli audit, legati al mancato rispetto di requisiti legislativi cogenti in campo ambientale¹, il processo di convalida, salvo casi

¹ Si intendono per requisiti legislativi cogenti:

particolari, è sospeso fino a quando l'Organizzazione non dimostri il rispetto di tali requisiti.

Qualora vi fossero modifiche significative che potrebbero avere impatto sul sistema di gestione, RINA può considerare la necessità di ripetere lo stage 1, tutto o in parte. In questo caso, RINA informerà l'Organizzazione qualora i risultati dello stage 1 possano portare al rinvio o alla cancellazione dello stage 2.

Al termine dell'audit stage2, dovrà essere posta particolare attenzione al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- conformità giuridica (conoscenza e rispetto delle implicazioni delle pertinenti normative ambientali e predisposizione di procedure che permettano nel tempo tale rispetto);
- prestazioni (riferite agli aspetti ambientali e al miglioramento);
- comunicazioni e relazioni esterne;
- partecipazione dei dipendenti.

Inoltre, secondo quanto previsto del Regolamento EMAS, RINA, in consultazione con l'Organizzazione, dovrà elaborare un programma per garantire che tutti gli elementi necessari per la Registrazione EMAS siano verificati in un periodo non superiore ai 36 mesi; tale programma sarà successivamente inviato all'Organizzazione unitamente alla Dichiarazione Ambientale convalidata.

3.4

A completamento, con esito favorevole, degli accertamenti e previa convalida da parte dell'apposito Comitato Tecnico del RINA, la Dichiarazione Ambientale è convalidata dal RINA mediante la firma della Dichiarazione stessa previa identificazione di ogni sua pagina in formato elettronico.

Tale Dichiarazione avrà la validità di tre anni subordinata, comunque, all'esito positivo degli audit periodici di cui al paragrafo 5.

La validità della convalida è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza annuali ed alla ricertificazione triennale del Sistema di Gestione.

La periodicità e l'estensione dei successivi audit per il mantenimento della convalida sono stabiliti dal RINA caso per caso mediante l'elaborazione di un programma triennale di audit, che è inviato all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità delle Dichiarazioni Ambientali convalidate da RINA si veda il successivo capitolo 8.

Durante il periodo di validità della Dichiarazione Ambientale l'Organizzazione informerà RINA nel caso gli organi istituzionali di controllo le abbiano notificato una violazione alle leggi o norme ambientali applicabili alle sue attività e/o al Sito.

CAPITOLO 4 – CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE PER SITI GIA' CERTIFICATI SECONDO ISO 14001:2015

4.1

Qualora, l'Organizzazione sia in possesso di certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2015 in corso di validità, rilasciata dal RINA sulla base del proprio Regolamento, l'Organizzazione stessa può richiedere la Convalida della Dichiarazione Ambientale inviando al RINA una richiesta di convalida corredata dalla seguente documentazione:

- analisi ambientale iniziale del Sito limitatamente alle variazioni intervenute rispetto a quella presentata all'atto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, se richiesta dal RINA;
- elenco dei provvedimenti adottati per assicurare la conformità alle regole e leggi vigenti (se non già specificatamente considerati nel Sistema di Gestione certificato);
- Dichiarazione Ambientale.

Il RINA potrà richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, oltre a quelli sopra indicati, giudicati importanti ai fini della convalida della Dichiarazione Ambientale.

4.2

La documentazione di cui in 4.1 sarà valutata dal RINA per conformità alle corrispondenti prescrizioni del Regolamento EMAS, l'esito di questo esame sarà comunicato al richiedente, eventuali rilievi riscontrati nella documentazione dovranno essere risolti dall'Organizzazione a soddisfazione del RINA, prima del prosieguo dell'iter di convalida.

La documentazione di cui in 4.1 verrà trattenuta per uso di archivio del RINA.

4.3

A buon esito dell'esame della documentazione di cui in 4.1, è effettuato un audit presso il Sito per verificare l'ottemperanza a tutte le disposizioni del regolamento EMAS suppletive rispetto ai requisiti della norma ISO 14001:2015.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

In particolare è verificato che:

- i siti e le attività svolte dall'Organizzazione e coperti dal certificato del Sistema di Gestione Ambientale siano gli stessi di quelli contemplati nella bozza di Dichiarazione Ambientale;
- l'attuazione della norma ISO 14001:2015 comprenda tutti gli elementi elencati nel Regolamento EMAS allegato II;

- gli aspetti e gli impatti ambientali significativi individuati dall'Organizzazione rientrino nell'elenco degli aspetti di cui all'Allegato I, del Regolamento EMAS;
- l'Organizzazione abbia adottato provvedimenti per assicurare la conformità legislativa;
- il ciclo di audit sia completato ad intervalli non superiori a tre anni e che gli audit siano mirati alla verifica delle prestazioni ambientali;
- i dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale siano una presentazione veritiera ed equilibrata delle prestazioni ambientali del Sito e che la Dichiarazione stessa sia in accordo ai requisiti di cui all'Allegato IV del Regolamento EMAS.

Essenzialmente l'audit consiste in:

- una riunione iniziale, alla presenza della Direzione o di un suo rappresentante, con i tecnici dell'Organizzazione per concordare le finalità e le modalità dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- un sopralluogo del Sito nel corso del quale saranno tra l'altro effettuate verifiche sugli impianti e colloqui con il personale dell'Organizzazione coinvolto nel Sistema di Gestione Ambientale;
- un esame e valutazione della Dichiarazione Ambientale;
- una riunione finale per illustrare l'esito dell'indagine.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolo relativamente alla conduzione dell'audit vale quanto indicato per l'audit stage2.

CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CONVALIDA

5.1

L'Organizzazione deve mantenere la conformità del proprio Sistema di Gestione Ambientale al Regolamento EMAS.

5.2

L'Organizzazione deve tenere, tra l'altro, registrazioni relative a:

- aspetti/impatti ambientali;
- incidenti/emergenze ambientali occorsi nel sito/i e di altri eventi che potenzialmente avrebbero potuto avere effetti negativi sull'ambiente;
- eventuali reclami ricevuti relativamente agli impatti ambientali da essa prodotti;

e deve renderle disponibili al RINA unitamente alla documentazione relativa alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici.

L'Organizzazione deve tenere informato RINA circa la presenza di eventuali osservazioni/segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte al controllo ambientale o situazioni di non conformità legislativa per tutte le attività svolte dall'Organizzazione indipendentemente dal campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale.

5.3

Il RINA effettua audit periodici sul Sistema di Gestione Ambientale con contestuale convalida degli aggiornamenti annuali della Dichiarazione Ambientale al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti del Regolamento EMAS.

In ogni caso la data del primo audit periodico, successivo alla convalida iniziale dovrà essere fissata entro dodici mesi dalla data di convalida.

Le Organizzazioni di piccole dimensioni così come definite all'Art.2 punto 28 del Regolamento EMAS possono richiedere deroghe ai sensi dell'art. 7 del Regolamento EMAS relativamente alla frequenza degli audit di sorveglianza e rinnovo.

In tal caso:

- RINA, in qualità di verificatore accreditato, verificherà il soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 dell'art. 7 durante il primo audit di rinnovo riportandone l'esito direttamente sul rapporto di audit. Qualora l'Organizzazione voglia usufruire delle deroghe previste dall'art.7 prima del rinnovo della convalida potrà richiedere a RINA di anticiparne l'effettuazione.

-L'Organizzazione, ai fini di poter ottenere il prolungamento della frequenza triennale delle verifiche di convalida, dovrà anche farne richiesta al Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, compilando l'apposita voce presente nell'allegato VI del Reg. CE 1221/09.

Quindi, anche nel caso in cui RINA attesti durante l'audit presso l'Organizzazione il soddisfacimento delle condizioni di cui alle lett. a), b) c) del suddetto art. 7, per poter ottenere le deroghe previste da tale articolo, l'Organizzazione dovrà ottenere il parere favorevole del Comitato per l'Ecolabel ed Ecoaudit.

Solo dopo l'ottenimento del parere favorevole, RINA modificherà di conseguenza il programma triennale degli audit di convalida.

5.6

RINA si riserva inoltre di effettuare audit senza preavviso rispetto a quelli previsti dal programma triennale presso l'Organizzazione

- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla non rispondenza del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS e al presente regolamento;
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione
- ad Organizzazioni cui è stata sospesa la convalida.

RINA porrà particolare cura nella designazione del gruppo di audit a causa della mancanza di possibilità, da parte dell'Organizzazione, di ricusare membri del gruppo di audit.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA avvia l'iter di sospensione/revoca della convalida.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenute giustificate da RINA, il costo dell'effettuazione dell'audit aggiuntivo è a carico dell'Organizzazione.

5.7

La convalida dell'aggiornamento della Dichiarazione Ambientale è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di sorveglianza.

5.9

In presenza di non conformità maggiori (rilievi di tipo A) o di osservazioni, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema, l'Organizzazione è sottoposta ad un audit supplementare entro i tempi stabiliti dal RINA, in relazione all'importanza delle non conformità/osservazioni stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di sorveglianza finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte.

Nel caso le non conformità non siano risolte entro i tempi stabiliti o qualora le osservazioni rilevate siano tali da non assicurare il controllo degli aspetti/impatti ambientali e delle normative di legge applicabili, il RINA può sospendere la convalida sino a che le non conformità/osservazioni stesse non siano state eliminate e comunque in accordo con quanto previsto dal punto 11.1.

Tutte le spese relative ad eventuali audit aggiuntivi conseguenti a carenze del Sistema di Gestione Ambientale sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

In mancanza di autorizzazioni, o di documenti equivalenti, in campo ambientale, il processo di convalida è sospeso salvo casi particolari rientranti nelle Posizioni ufficiali del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit, disponibili sul relativo sito web.

In presenza di rilievi, accertati nel corso degli audit, legati al mancato rispetto di requisiti legislativi cogenti in campo ambientale², il processo di convalida, salvo casi particolari, è sospeso fino a quando l'Organizzazione non dimostri il rispetto di tali requisiti.

5.10

Ove un'organizzazione registrata preveda di attuare modifiche sostanziali, dovrà effettuare un'analisi ambientale di tali modifiche e dei relativi aspetti e impatti ambientali.

In seguito all'analisi ambientale delle modifiche, l'organizzazione dovrà

- aggiornare l'analisi ambientale iniziale,
- modificare la propria politica ambientale, il programma ambientale e il sistema di gestione ambientale
- rivedere e aggiornare di conseguenza l'intera dichiarazione ambientale.

Tutti i documenti modificati e aggiornati dovranno essere inviati in tempo utile a RINA affinché la verifica e convalida della D.A. siano conclusa entro sei mesi.

² Si intendono per requisiti legislativi cogenti:

Limiti e/o disposizioni di legge;

Limiti e/o prescrizioni di autorizzazioni o di altri documenti prescrittivi etc.

CAPITOLO 6 – RINNOVO DELLA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

6.1

In occasione dell'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale, previsto ogni tre anni, l'Organizzazione deve contattare il RINA, con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, ed inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo (disponibile sul sito web www.rina.org), al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di rinnovo.

6.2

L'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale ha come scopo quello di:

- confermare il mantenimento continuato della conformità e dell'efficacia del Sistema di Gestione nel suo complesso
- convalidare il documento di Dichiarazione Ambientale rinnovata

6.4

L'iter di rinnovo della convalida deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza della convalida che non può essere prorogata da parte di RINA. La data di scadenza della convalida, salvo diversamente indicato, è normalmente 36 mesi dopo la data di prima convalida riportata sulla Dichiarazione Ambientale stessa.

Di conseguenza l'audit di rinnovo si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA della proposta di rinnovo e la conseguente convalida della Dichiarazione Ambientale entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza della convalida).

Qualora un'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e che quindi non ottenga la convalida della Dichiarazione Ambientale entro i termini di scadenza della stessa, la relativa convalida deve generalmente ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza stessa, salvo diverse disposizioni al riguardo definite o concordate con l'Organismo di Accredimento e/o con l'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia).

L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza della convalida, intenda nuovamente aderire al Regolamento EMAS, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la convalida iniziale.

6.5

In presenza di non conformità o di osservazioni, la cui numerosità a giudizio del gruppo di audit sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema, l'Organizzazione deve necessariamente risolvere, in modo efficace, relativi trattamenti e/o azioni correttive prima della data di scadenza della convalida.

Ciò implica che l'Organizzazione deve effettuare l'audit supplementare per la verifica della chiusura di tali non conformità/osservazioni in tempo utile per la successiva convalida della Dichiarazione Ambientale.

I tempi stabiliti entro i quali RINA deve effettuare l'audit supplementare sono comunicati all'Organizzazione sul rapporto di audit di rinnovo della convalida.

L'audit supplementare, finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte, può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione Ambientale sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

CAPITOLO 7 ESECUZIONE DEGLI AUDIT

7.1 GENERALITA'

7.1.1

Le date di esecuzione degli audit sono concordate con l'Organizzazione.

Per ogni audit è predisposto un "Piano di Audit" in accordo a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17021-1:2015 che è trasmesso all'organizzazione cliente con adeguato anticipo.

RINA, attraverso il Piano di Audit, comunica all'Organizzazione i nomi degli auditor ed eventuali esperti tecnici incaricati dell'effettuazione dell'audit, osservatori, interpreti o traduttori scelti sulla base delle competenze necessarie per l'effettuazione dell'audit; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

L'audit ha i seguenti obiettivi:

- a) la determinazione della conformità del sistema di gestione del cliente, o parti di esso, ai criteri di audit;
- b) la valutazione della capacità del sistema di gestione di garantire che l'organizzazione cliente soddisfi i requisiti applicabili di natura legale, regolamentata e contrattuale;

Nota Un audit di certificazione di sistema di gestione non è un audit di conformità legale

- c) la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione per garantire che l'organizzazione cliente soddisfi gli obiettivi specificati in modo continuativo;
- d) per quanto applicabile, l'identificazione delle aree per il potenziale miglioramento del sistema di gestione.

Nel corso dell'audit gli auditor potranno raccogliere informazioni anche attraverso:

- a) interviste
- b) osservazioni di processi e attività,
- c) riesame della documentazione e delle registrazioni.

Nel Piano di Audit sono indicati, per ogni auditor, i compiti assegnati. In particolare è richiesto che per ogni Organizzazione:

- a) siano esaminati e verificati la struttura, la politica, i processi, le registrazioni ed i relativi documenti, pertinenti al Sistema di gestione;
- b) sia esaminata la Dichiarazione Ambientale o i suoi aggiornamenti;
- c) sia stabilito che questi soddisfino i requisiti applicabili al campo di applicazione previsto dalla convalida EMAS;
- d) sia stabilito che i processi e le informazioni documentate definite siano predisposti, attuati e mantenuti efficacemente attivi, al fine di costituire la base per la fiducia nel sistema di gestione dell'Organizzazione;
- e) siano segnalati al cliente, affinché attui le opportune azioni, ogni incongruenza fra la politica, gli obiettivi ed i traguardi del cliente stesso ed i risultati ottenuti.

7.1.2

Durante l'esecuzione dell'audit, ogni auditor deve essere accompagnato da una guida designata dalla organizzazione per facilitare l'esecuzione dell'audit e che potrà avere le seguenti responsabilità:

- a) stabilire i contatti e i tempi per le interviste
- b) organizzare le visite di parti specifiche del sito o dell'organizzazione;
- c) garantire che le regole che riguardano la sicurezza del sito e le procedure di sicurezza siano conosciute e rispettate dai membri del gruppo di audit;
- d) assistere all'audit per conto del cliente;
- e) fornire chiarimenti o informazioni su richiesta di un auditor.

7.1.3

Per ogni audit è preparato un rapporto scritto, nel quale sono indicate le eventuali Non Conformità Maggiori (Rilievi di tipo A), le eventuali Non Conformità Minori (Rilievi di tipo B) e le raccomandazioni per il miglioramento (Rilievi di tipo C), le osservazioni sul documento di Dichiarazione Ambientale.³

³ Si intende come non conformità maggiore :

- la carenza nella considerazione di uno o più requisiti della norma di riferimento,
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento,

Una copia del rapporto è consegnato all'organizzazione cliente; il rapporto originale è proprietà di RINA.

L'Organizzazione può annotare sue eventuali riserve o commenti, in merito ai rilievi espressi dai tecnici RINA, su un apposito spazio del rapporto di audit.

7.1.4

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause di eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso, i necessari trattamenti delle non conformità nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'organizzazione può usufruire della "Member Area" sul sito web RINA (www.rina.org) per l'invio delle proposte di correzione e azione correttiva compilando gli appositi moduli.⁴

RINA Riesaminerà le proposte di azione correttiva proposte dall'Organizzazione cliente e ne comunicherà tramite il sito web RINA l' accettazione.

7.1.5

In presenza di non conformità maggiori (rilievi di tipo A) il processo di convalida è sospeso; nel caso di non conformità minori la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro sei mesi, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia delle correzioni e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di convalida è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti,
- una situazione tale da provocare una grave deficienza del Sistema di Gestione, o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del processo o del prodotto/servizio.

Si intende come non conformità minore .

- una situazione che potrebbe provocare la diminuzione della capacità di consegna di un prodotto conforme,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave del Sistema di Gestione, o non riduca la sua capacità di assicurare il controllo del processo o del prodotto/servizio

Si intende come raccomandazione.

- suggerimento allo scopo di migliorare il Sistema di Gestione, che non ha attinenza diretta con i requisiti della norma di riferimento.

⁴ In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio RINA di pertinenza.

7.2 AUDIT INIZIALE DI CONVALIDA

L'audit iniziale di convalida comprende due fasi

7.2.1 – Stage 1

La finalità dell'audit di stage 1 è di:

- sottoporre ad audit la documentazione del Sistema di Gestione del cliente;
- valutare la localizzazione e le condizioni particolari del sito del cliente e intraprendere uno scambio d'informazioni con il personale del cliente al fine di stabilire il grado di preparazione per l'audit stage 2;
- riesaminare lo stato e la comprensione del cliente riguardo i requisiti della Regolamento EMAS, con particolare riferimento all'identificazione di prestazioni chiave o di aspetti, processi, obiettivi e funzionamento significativi del Sistema di Gestione;
- raccogliere le informazioni necessarie riguardanti il campo di applicazione del Sistema di Gestione, i processi e la/e localizzazione/i del cliente, compresi i relativi aspetti legali e regolamentati e la conformità ad essi;
- riesaminare l'assegnazione di risorse per l'audit stage 2 e concordare con il cliente i dettagli dell'audit stage 2;
- mettere a fuoco la pianificazione dell'audit stage 2, acquisendo una sufficiente conoscenza del Sistema di Gestione e delle attività del sito del cliente, con riferimento ai possibili aspetti significativi;
- valutare se gli audit interni e il riesame da parte della direzione siano stati pianificati ed eseguiti e che il livello di attuazione del Sistema di Gestione fornisca l'evidenza che il cliente è pronto per l'audit stage 2.

Durante l'audit stage 1 "on-site" è verificato quantomeno:

- a) che la documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (ai sensi dell'allegato II del Regolamento EMAS) e la Dichiarazione Ambientale coprano tutti i requisiti del Regolamento EMAS;
- b) che sia stato effettuato almeno un ciclo di audit completo, ai sensi dell'allegato III del Regolamento EMAS, esteso a tutti i siti ed il relativo riesame della direzione di cui all'allegato II parte A del Regolamento EMAS;
- c) che l'Organizzazione abbia documentato la valutazione degli aspetti ambientali significativi e l'affidabilità di tale valutazione in relazione alla tipologia dell'Organizzazione;
- d) l'attendibilità dei dati e delle informazioni inclusi nella Dichiarazione Ambientale e l'adeguata trattazione nella medesima di tutti i problemi ambientali rilevanti inerenti l'Organizzazione;
- e) che l'Organizzazione disponga di tutte le necessarie autorizzazioni di natura ambientale, relative alle sue attività, in corso di validità
- f) che l'Organizzazione risulti conforme agli adempimenti contenuti nei documenti di cui alla lett. e) oltre che agli adempimenti richiesti dalla legislazione ambientale ad essa applicabile.

L'esito dell'audit stage 1 è comunicato all'Organizzazione con l'invio di una copia del rapporto di audit stage 1 sul quale sono tra l'altro riportati gli eventuali rilievi riscontrati,

inclusi quelli che potrebbero essere classificati come non conformità (maggiori o minori) durante l'audit di stage 2, e pertanto ritenuti critici al fine di ottenere la convalida.

Le azioni intraprese dall'Organizzazione per la risoluzione di tali rilievi sono, generalmente, verificate durante l'audit stage 2 di cui al punto 7.2.2.

Eventuali rilievi classificati come critici dai tecnici che li hanno rilevati durante l'audit di stage 1, dovranno essere risolti prima di procedere con l'audit stage 2 presso l'Organizzazione.

Almeno parte dell'audit stage 1, sarà effettuato presso il sito/i dell'Organizzazione stessa.

7.2.2 – Stage 2

L'audit di stage 2 dovrà essere effettuato entro un termine massimo di 6 mesi dalla conclusione dell'audit di stage 1, oltre il quale dovrà essere ripetuto l'audit di stage 1.

In casi particolari RINA potrà valutare di estendere tale limite a 12 mesi.

L'audit stage 2 presso l'Organizzazione è effettuato al fine di verificare la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione e l'ottemperanza a tutte le disposizioni del Regolamento EMAS.

RINA invia all'Organizzazione, prima dell'effettuazione dell'audit stage 2 presso il sito/i, un piano di audit dove è riportato, in dettaglio, la descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit.

Qualora le attività da verificare siano svolte su più siti operativi, l'audit è svolto secondo criteri previamente stabiliti e comunicati dal RINA all'Organizzazione.

L'audit stage 2 è effettuato da tecnici qualificati del RINA sulla base del rapporto di audit stage 1 e delle informazioni documentate predisposte dall'Organizzazione per la corretta ed efficace attuazione del Sistema di Gestione e della Dichiarazione Ambientale, nella revisione aggiornata.

Essenzialmente l'audit stage 2 consiste in:

- una riunione iniziale con la direzione dell'Organizzazione cliente e, dove appropriato, con coloro i quali sono responsabili delle funzioni o dei processi da sottoporre ad audit per spiegare le finalità e le modalità di effettuazione dell'audit stesso a conferma di quanto previsto dal piano di audit;
- una verifica della messa in atto di efficaci azioni di adeguamento relativamente ai rilievi emersi durante l'audit stage 1;
- una verifica della presa in carico delle osservazioni emerse sul documento di Dichiarazione Ambientale;
- un sopralluogo del Sito/i Produttivo/i dell'Organizzazione per verificare la conformità del Sistema di Gestione ai documenti di riferimento e la sua completa attuazione;
- una riunione finale per illustrare le conclusioni dell'audit.

In presenza di non conformità maggiori (rilievi di tipo A) il processo di convalida è sospeso; nel caso di non conformità minori la cui numerosità, a giudizio del gruppo di audit, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del Sistema di Gestione, il processo di convalida è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro sei mesi, RINA deve effettuare un audit supplementare finalizzato a verificare l'efficacia dei trattamenti e delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale audit il processo di convalida è ripreso.

L'audit supplementare può essere effettuato sul sito o su base documentale in base alla tipologia delle azioni correttive da verificare a giudizio del team di audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema di Gestione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Qualora il suddetto termine sia superato, il Sistema di Gestione dell'Organizzazione deve essere sottoposto, entro un termine di dodici mesi dalla data di fine audit stage 2, ad un audit, utilizzando i criteri (modalità e tempi di audit) previsti per un audit di stage 2.

Trascorso il suddetto periodo di dodici mesi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di convalida, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento.

In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la convalida RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter di convalida.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

7.3 AUDIT DI SORVEGLIANZA

7.3.1

RINA effettua audit periodici sul Sistema di Gestione al fine di valutare il mantenimento della conformità ai requisiti del Regolamento EMAS, con periodicità non superiore a 12 mesi.

La data entro la quale devono essere effettuati gli audit è riportata sul programma di audit triennale in possesso dell'Organizzazione .

Tale programma può essere modificato da RINA sulla base degli audit di sorveglianza precedenti.

Eventuali scostamenti degli audit di sorveglianza oltre tali limiti, dovuti a giustificati motivi, devono essere concordati preventivamente con RINA ed essere recuperati al primo audit successivo.

In ogni caso il primo audit di sorveglianza successivo alla certificazione iniziale dovrà essere effettuato entro dodici mesi dalla data di prima convalida.

7.3.2

Gli audit di sorveglianza sono condotti presso il sito/i dell'Organizzazione, secondo un programma triennale che consenta di verificare, nell'arco dei tre anni, almeno una volta, ogni punto relativo alle prescrizioni contenute nel Regolamento EMAS secondo cui il Sistema di Gestione è stato certificato, tenendo conto dei documenti di cui al punto 3.4 .

Durante gli audit di sorveglianza saranno comunque presi in considerazione i seguenti aspetti:

- aggiornamento annuale della Dichiarazione Ambientale
- audit interni e i riesami da parte della direzione;
- un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
- il trattamento dei reclami;
- l'efficacia del sistema di gestione riguardo il conseguimento degli obiettivi;
- l'avanzamento delle attività pianificate mirate al miglioramento continuo;
- il controllo operativo continuo;
- il riesame di ogni cambiamento.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di sorveglianza presso il sito/i è riportato, in dettaglio, nel piano di audit di sorveglianza che RINA invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso.

7.4 AUDIT DI RINNOVO

7.4.1

L'audit di rinnovo della convalida della Dichiarazione Ambientale è condotto presso il sito/i dell'Organizzazione, da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit stage2 ed ha come scopo quello di:

- confermare il mantenimento continuato della conformità e dell'efficacia del Sistema di Gestione nel suo complesso; nonché la continua pertinenza ed applicabilità al campo di applicazione del sistema di gestione ambientale
- convalidare il documento di Dichiarazione Ambientale rinnovata

In particolare, l'audit di rinnovo comprende un audit in sito che prende in considerazione, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- le prestazioni del sistema di gestione nel periodo di certificazione
- Il riesame dei precedenti rapporti di audit di sorveglianza.

Qualora si siano verificate modifiche significative al Sistema di Gestione, o nel contesto in cui il Sistema di Gestione opera, potrebbe essere necessario un audit di stage 1.

L'audit di rinnovo deve accertare quanto segue:

- a) l'efficacia del sistema di gestione nella sua globalità alla luce di cambiamenti interni ed esterni e la sua continua pertinenza ed applicabilità per il campo di applicazione della certificazione;
- b) l'impegno dimostrato a mantenere l'efficacia e il miglioramento del sistema di gestione al fine di migliorare le prestazioni complessive;
- c) se l'operatività del sistema di gestione contribuisce al conseguimento della politica e degli obiettivi dell'organizzazione;

CAPITOLO 8 - GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI AMBIENTALI CONVALIDATE

8.1

A seguito dell'avvenuta convalida della Dichiarazione Ambientale od Aggiornamento da parte del Comitato RINA, l'Organizzazione invia a RINA il file della stessa nella versione definitiva (possibilmente in formato pdf).

La Dichiarazione Ambientale è convalidata elettronicamente da RINA ed unitamente al programma triennale di audit è resa disponibile all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org).

L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare i suddetti documenti, direttamente da tale area del sito.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia originale in formato cartaceo all'Ufficio RINA di pertinenza.

8.2

A seguito della convalida della Dichiarazione Ambientale da parte del RINA, sarà cura dell'Organizzazione richiedere direttamente la sua Registrazione all'Organismo Competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Sez. EMAS Italia), come previsto dal Regolamento EMAS e dalla Procedura per la Registrazione delle Organizzazioni.

8.3

La validità della convalida della Dichiarazione Ambientale è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza nell'arco del periodo di validità.

A buon esito nei tempi stabiliti di ciascun audit di rinnovo, come riportato al precedente capitolo 6, è rinnovata la relativa Dichiarazione Ambientale.

La validità della convalida della Dichiarazione Ambientale può essere sospesa, revocata o rinunciata in accordo a quanto previsto al Capitolo 11 e 12.

RINA pubblica e mantiene aggiornati direttamente sul proprio sito web www.rina.org:

- l'elenco delle Organizzazioni con la Dichiarazione Ambientale convalidata;
- lo stato di validità della Dichiarazioni Ambientali convalidate indicando per ciascuna lo stato valido, sospeso o non valido;

Su richiesta RINA fornisce informazioni sulle cause che hanno reso non valido la Dichiarazione Ambientale.

CAPITOLO 9 - MODIFICA DELLA CONVALIDA E COMUNICAZIONE CAMBIAMENTI

9.1

L'Organizzazione in possesso della convalida può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di convalida, corredata dalla documentazione di cui al punto 3.1 debitamente aggiornata. Il RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di una nuova convalida, in conformità a quanto previsto dalle

“CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE” e del Regolamento EMAS.

9.2

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la capacità del sistema di gestione di continuare a soddisfare i requisiti Regolamento EMAS ed altri documenti di riferimento correlati.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- a) allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
- b) all'organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale, variazione numero addetti,...);
- c) agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- d) al campo di applicazione delle attività coperte dal Sistema di Gestione;
- e) a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi.

RINA si riserva di effettuare audit aggiuntivi presso l'Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità del Sistema di Gestione Ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS e al presente Regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

CAPITOLO 10 PARTICOLARITA' PER ORGANIZZAZIONI MULTISITO

10.1

Qualora un'Organizzazione operi su più siti permanenti e sia richiesta un'unica convalida, in fase di prima convalida tutti i siti devono essere sottoposti ad audit.

A seguito dell'avvenuta convalida, le attività di audit di sorveglianza possono essere espletate per campionamento dei siti sottoposti ad audit, purché:

- I processi di tutti i siti siano sostanzialmente dello stesso genere e siano svolti con metodi e procedure simili. In presenza di processi differenti in luoghi differenti questi devono essere collegati (es. fabbricazione di componenti elettronici in un luogo, assemblaggio degli stessi componenti svolto dalla stessa Organizzazione in diversi altri luoghi)
- Il sistema di gestione sia gestito e amministrato a livello centrale e sia sottoposto al riesame da parte della direzione centrale
- Ciascun sito sia verificato almeno una volta nell'arco del 36 mesi.

L'Organizzazione deve inoltre dimostrare che l'ufficio centrale ha istituito un sistema di gestione ambientale conforme alla norma di riferimento e che l'intera Organizzazione ne soddisfi i requisiti.

In particolare almeno le seguenti attività devono essere gestite dalla funzione centrale dell'Organizzazione:

- valutazione delle necessità di addestramento;
- controllo della documentazione e delle sue modifiche, inclusa la Dichiarazione Ambientale;
- riesame del Sistema di Gestione da parte della direzione;
- Reclami dalle parti terze interessate;
- valutazione dell'efficacia delle azioni correttive;
- pianificazione ed esecuzione degli audit interni e valutazione dei loro risultati;
- analisi ambientale dei siti;
- Modifiche degli aspetti e degli impatti associati per i sistemi di gestione ambientale;
- Presenza di differenti requisiti di legge.

Prima dell'audit iniziale da parte di RINA, l'Organizzazione deve aver effettuato un audit interno, ai sensi dell'allegato III del regolamento EMAS, ad ogni sito e deve aver verificato la conformità del suo sistema di gestione al Regolamento EMAS.

10.2

Qualora l'Organizzazione rispetti i requisiti precedenti, RINA verifica comunque la fattibilità di un campionamento su tutti i siti, per gli audit di sorveglianza, ed eventualmente valuta se limitare tale campionamento in presenza di:

- requisiti connessi a fattori variabili locali;
- settori o attività che rientrano nello scopo;
- dimensioni dei siti idonei ad un'audit multi-sito;
- variazioni nell'attuazione locale del sistema di gestione, come la necessità di ricorrere frequentemente all'utilizzo, nell'ambito del sistema di gestione, di piani aventi per oggetto attività differenti o sistemi contrattuali o normativi differenti;
- utilizzo di siti temporanei (cantieri operativi).

10.3

Sulla base delle informazioni fornite dall'Organizzazione, il RINA stabilisce il piano di campionamento applicabile nell'arco dei 36 mesi.

Questa attività, in generale, è effettuata nel corso del processo di audit e può essere effettuata anche dopo aver ultimato l'audit presso la sede centrale. In ogni caso RINA informa l'ufficio centrale sui siti che dovranno far parte del campione.

10.4

Per eventuali non conformità e/o osservazioni rilevate in un singolo sito durante gli audit, l'Organizzazione deve valutare se le stesse sono relative a carenze imputabili a più siti e se del caso, deve adottare azioni correttive sia presso la sede centrale che presso gli altri siti.

Se, invece, le non conformità e/o osservazioni non risultano essere del suddetto tipo, l'Organizzazione deve fornire adeguate evidenze e motivazioni per limitare la sua azione correttiva di follow-up.

Se sono rilevate non conformità anche su un solo sito l'iter di convalida è sospeso all'intera rete di siti elencati, sino a che le non conformità stesse non siano state corrette e comunque in accordo con quanto previsto dal punto 11.1.

Non è ammissibile che, per aggirare l'ostacolo creato dall'esistenza di una non conformità in un singolo sito, l'Organizzazione escluda dallo scopo tale/i sito/i durante il corso del processo di convalida.

10.5

L'organizzazione deve tenere informato RINA sulla chiusura di qualsiasi sito coperto dalla convalida. Se tali informazioni non verranno comunicate, RINA potrà valutare se procedere in accordo con quanto previsto dal punto 11.1.

In una convalida già esistente possono essere inseriti siti aggiuntivi a seguito di audit di sorveglianza o di rinnovo.

CAPITOLO 11 TRASFERIMENTO DELLA CONVALIDA DA ALTRO VERIFICATORE AMBIENTALE ACCREDITATO

11.1

Qualora un'Organizzazione con una convalida EMAS in corso di validità rilasciata da un altro Verificatore Accreditato, voglia trasferire la propria convalida a RINA, deve inviare a RINA il "Questionario Informativo" di cui al punto 3.1.

RINA, verificato che:

- la convalida è in corso di validità
- la convalida non è sospesa
- il Verificatore Accreditato che ha rilasciato la convalida non sia sospeso
- le attività oggetto di convalida rientrano nel campo di accreditamento del RINA
- l'Organizzazione abbia motivato la richiesta del trasferimento

emette l'offerta economica per il trasferimento di certificazione.

Successivamente l'organizzazione, in caso di accettazione dell'offerta economica, deve inviare a RINA la "Richiesta di convalida" allegando i seguenti documenti:

- copia della Dichiarazione Ambientale convalidata dal precedente Verificatore Accreditato
- Ultimo Allegato VII del Regolamento EMAS firmato dal precedente Verificatore Accreditato
- copia del rapporto di audit iniziale o dell'ultimo rapporto di audit di rinnovo e dei rapporti di audit di sorveglianza relativi a tutte le successive sorveglianze
- evidenza delle azioni correttive intraprese al fine di risolvere le non conformità rilevate durante gli audit precedenti o evidenza della verifica della loro messa in atto ed efficacia e da parte dell' organismo che aveva emesso il certificato
- tipologia e date dei prossimi audit programmati dall'Organismo di Certificazione precedente
- elenco degli eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese
- motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte

La verifica della documentazione di cui sopra include normalmente una visita all'Organizzazione che ha richiesto il trasferimento della convalida.

L'Organizzazione deve inoltre comunicare al RINA:

- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte
- eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese

Il contratto tra RINA e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 3.1, in funzione dell'estensione dell'attività di audit.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, la convalida viene trasferita mantenendo la scadenza già stabilita dal Verificatore Accreditato che ha convalidato la precedente Dichiarazione Ambientale.

In generale, anche per l'effettuazione degli audit di sorveglianza e di rinnovo della convalida è mantenuta la programmazione già stabilita dal Verificatore Accreditato che ha emesso la precedente convalida.

Nel caso in cui i presupposti per il trasferimento non siano soddisfatti, la procedura di trasferimento non potrà essere applicata; l'Organizzazione che intende proseguire con l'iter di convalida verrà valutata applicando i criteri di cui al Capitolo 3 "CONVALIDA INIZIALE".

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata e previa convalida da parte dell'apposito Comitato del RINA, la convalida della Dichiarazione Ambientale dell'Organizzazione viene presa in carico da RINA.

In generale, per l'effettuazione degli audit di aggiornamento annuale e di rinnovo della Dichiarazione Ambientale è mantenuta la programmazione già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente convalida.

CAPITOLO 12 – SOSPENSIONE, RIPRISTINO E REVOCA DELLA CONVALIDA

12.1

La validità della Convalida può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste e gli audit speciali (senza preavviso o con breve preavviso);
- se sono riscontrate nel Sistema di Gestione Ambientale delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti dal RINA;
- se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità (maggiori o minori) segnalate sul rapporto di audit;
- se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti al RINA;
- se l'Organizzazione ha apportato al suo Sistema di Gestione Ambientale modifiche rilevanti non accettate dal RINA;
- in presenza di importanti ristrutturazioni aziendali non comunicate al RINA;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditamento,
- per l'evidenza che il Sistema di Gestione Ambientale non assicura il rispetto delle leggi e dei regolamenti cogenti applicabili alle attività e/o al sito/i;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti al RINA.

L'Organizzazione può inoltre richiedere al RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della convalida per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato di registrazione.

La sospensione è notificata per iscritto (PEC o metodo equivalente), ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza.

La sospensione della validità della Convalida decorre dalla data dell'invio della notifica ed è resa pubblicamente nota dal RINA direttamente sul sito web www.rina.org come previsto al punto 8.3.

12.2

Il ripristino della convalida è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle cause che avevano provocato la sospensione mediante un approfondito audit che verifichi la rispondenza del Sistema di Gestione Ambientale a tutti i requisiti del Regolamento EMAS.

Esso è notificato per iscritto all'Organizzazione PEC o metodo equivalente) ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza; inoltre è reso pubblicamente noto dal RINA direttamente sul sito web www.rina.org come previsto al punto 8.3.

12.3

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al punto 12.2 causa la revoca della Convalida.

La revoca della convalida può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- quando si verificano circostanze, quali quelle citate al punto 12.1 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- se l'Organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del Sistema di Gestione Ambientale per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni contrattuali;
- nel caso di organizzazione multi-sito, qualora la sede centrale o uno dei siti non rispetti i criteri necessari per il mantenimento della convalida;
- per ogni altro serio motivo, a giudizio del RINA come ad esempio, a titolo non esaustivo, la provata incapacità del sistema di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto.

L'avvenuta revoca della convalida della Dichiarazione Ambientale è notificata all'Organizzazione (PEC o metodo equivalente) ed inviata per conoscenza all'Organismo competente del Paese in cui l'Organizzazione stessa opera (per l'Italia: Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit Sez. EMAS Italia) per le deliberazioni di sua competenza, ed è resa pubblicamente nota dal RINA secondo quanto previsto dal punto 8.3.

L'Organizzazione che dopo la revoca, che decorre dalla data dell'invio della notifica, intenda nuovamente accedere alla convalida, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

CAPITOLO 13 – RINUNCIA ALLA CONVALIDA

L'Organizzazione convalidata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla convalida al RINA, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite dal RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato della convalida non valido.

In generale, entro un mese dalla data della avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità della convalida.

CAPITOLO 14 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nell'edizione in vigore.

Pubblicazione: RC/C 44
Edizione Italiana

RINA
Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia
Tel. +39 01053851 - Fax: +39 0105351000
www.rina.org

Regolamenti tecnici